



Oggetto: Sottoscrizione di Convenzione quadro per l'espletamento di PCTO con l'Istituto Tecnico per le Attività Sociali "Giulio Natta" di Milano

Ufficio Proponente:	S.C. Affari Generali e Legali
Istruttore della pratica:	Federica Bettani
Responsabile del procedimento:	Mattia Longoni
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Mattia Longoni
La delibera comporta impegno di spesa:	No
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 354 del 04-04-2025

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità:

verifica di regolarità economica non prevista

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:

Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



Oggetto: Sottoscrizione di Convenzione quadro per l'espletamento di PCTO con l'Istituto Tecnico per le Attività Sociali "Giulio Natta" di Milano

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Affari Generali e Legali

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14.01.2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30.11.2020, avente ad oggetto "*Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019*", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

VISTA la Legge 28.03.2003, n. 53, recante "*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*", il cui art. 4 prevede l'alternanza scuola-lavoro per i giovani studenti che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, consentendogli di svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con diverse tipologie di enti, pubblici e privati;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 15.04.2005, n. 77, recante "*Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della Legge 28.03.2003, n. 53*", definisce l'alternanza scuola-lavoro quale modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, anche l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

RICHIAMATA la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che sottolinea l'opportunità per la Pubblica Amministrazione di impegnarsi fattivamente per la formazione dei giovani;

RICHIAMATA, altresì, la D.G.R. n. X/7763 del 17.01.2018, di approvazione degli indirizzi regionali in materia di tirocini, con la quale Regione Lombardia, dettando la normativa di riferimento per il territorio lombardo, definisce uno standard minimo di requisiti per l'attivazione delle diverse tipologie di tirocini attivabili, anche con riferimento a iniziative ed esperienze aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, indipendentemente dalla denominazione utilizzata;

DATO ATTO che la Legge 30.12.2018, n. 145, c.d. "Legge di Bilancio" all' art. 1, comma 784, ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al richiamato Decreto legislativo n. 77/2005 in "*percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)*";

PRESO ATTO che il decreto-legge 04 maggio 2023 n. 48, convertito con modifiche dalla Legge 3



luglio 2023, n. 85, all'art. 17 sottolinea in particolare che:

- *«784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche;*
- *[...]*
- *784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale dell'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla presente Convenzione.»;*

VISTA la nota del 12.03.2025, agli atti, con la quale l'Istituto Tecnico per le Attività Sociali "Giulio Natta" di Milano ha chiesto la possibilità di sottoscrivere una Convenzione ai fini dello svolgimento di PCTO da parte dei suoi studenti presso questa ASST;

VALUTATO che sussistono i criteri di cui alle *"Istruzioni Operative Interne per lo svolgimento dei PCTO"* stabiliti da questa ASST ai fini della sottoscrizione delle Convenzioni con gli Istituti scolastici del ciclo di secondo grado per lo svolgimento di PCTO, ovvero che gli indirizzi di studi seguiti dagli studenti afferenti ai richiamati istituti siano affini alle attività Istituzionali svolte in questa Azienda, e che l'ubicazione degli Istituti sia territorialmente limitrofa alle diverse sedi afferenti all'Azienda;

ACQUISITO il parere favorevole alla stipula della Convenzione da parte della Coordinatrice Aziendale tirocini e stage, in data 18.03.2025, agli atti;

RICHIAMATO il testo di convenzione quadro ad oggetto *"Convenzione quadro per l'espletamento di PCTO tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza e l'Istituto Tecnico per le Attività Sociali "Giulio Natta" di Milano"* in uso presso questa Azienda ai fini della regolamentazione delle attività utili all'espletamento di PCTO;

VISTA la nota del 26.03.2025, agli atti, con la quale l'Istituto Tecnico per le Attività Sociali "Giulio Natta" di Milano ha accettato i termini contenuti nel testo di convenzione in argomento;

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico di questa Azienda;

RITENUTO, per quanto in premessa indicato, di sottoscrivere la Convenzione per l'espletamento di PCTO da parte degli studenti iscritti all'Istituto Tecnico per le Attività Sociali "Giulio Natta" di Milano, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai fini della regolamentazione dell'accesso degli studenti in PCTO presso le strutture aziendali, con validità dalla data di sottoscrizione fino al 30.06.2027;



VISTA la proposta n. 354/2025 del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

ACQUISITI i pareri dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa indicate:

1. di sottoscrivere la Convenzione per l'espletamento di PCTO da parte degli studenti iscritti all'Istituto Tecnico per le Attività Sociali "Giulio Natta" di Milano, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai fini della regolamentazione dell'accesso degli studenti in PCTO presso le strutture aziendali, con validità dalla data di sottoscrizione fino al 30.06.2027;
2. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione;
3. di demandare tutte le attività successive e conseguenti all'adozione del presente provvedimento alla Coordinatrice Aziendale Tirocini e Stage;
4. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30.12.2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11.08.2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
5. di dare atto infine che ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento è il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Mattia Longoni, e che il Responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è la Dott.ssa Federica Bettani, Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso la medesima struttura.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

convenzione.pdf

convenzione

45aa34115d51550d94c89d5df020bb9e691281dd011a80a64100c06146a9ca01

Il Direttore Generale
Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



**CONVENZIONE QUADRO PER L'ESPLETAMENTO DI PCTO TRA L'AZIENDA
SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA E L'ISTITUTO TECNICO
PER LE ATTIVITÀ SOCIALI "GIULIO NATTA" DI MILANO**

TRA

L'Istituto Tecnico per le Attività Sociali "Giulio Natta" (di seguito denominato Soggetto Promotore) con sede in Via Don G. Calabria, n. 16, 20132 Milano, Codice Fiscale 800113190153, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Carla Maria Cucinotta nata a Basilea il 12/09/1964, codice fiscale CCNCLM64P52Z133I

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza (di seguito denominata Azienda Ospitante), con sede in Via Santi Cosma e Damiano 10, 20871 Vimercate (MB) Codice Fiscale e P.IVA 09314320962, nella persona del Dott. Mattia Longoni, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, su delega del Legale Rappresentante, Direttore Generale Dott. Carlo Alberto Tersalvi, in esecuzione della delibera n. 3 del 4 gennaio 2024.

PREMESSO CHE

- ai sensi del D.M. 25 marzo 1998 n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti indicati come promotori dalle specifiche normative regionali vigenti, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento in enti e imprese, a favore di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 77/05 "Definizione delle norme generali relative all'Alternanza Scuola Lavoro, a norma dell'art. 4 della Legge 28 marzo 2003 n. 53" l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e all'art. 1 comma 2 recita " i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”;

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” - articolo 2 , comma 1, rubricato “Definizioni” stabilisce che: *omissis...*il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro....*omissis...* nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;
- ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1, commi 33-34, i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, (legge di bilancio 2019), ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola – lavoro di cui al D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, di seguito anche PCTO;
- il decreto-legge 04 maggio 2023 n. 48, convertito con modifiche dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, all’art. 17 sottolinea in particolare che:
 - *«784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento deve essere coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche;*
 - *[...]*
 - *784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale dell’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di*

protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla presente Convenzione.»;

- durante il periodo di emergenza sanitaria sono in vigore leggi specifiche per la prevenzione del COVID19;
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, a titolo gratuito, studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), che prevedono lo svolgimento di attività finalizzate alla realizzazione di momenti atti ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e sperimentazione di un ambiente di lavoro professionale e, in particolare, per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali di cui al successivo art. 2.

ART. 2 – Progetto Formativo Individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo PCTO sono definiti dal progetto Formativo Individuale, coerente con il profilo educativo culturale e professionale dell'indirizzo di studi, sottoscritto dalle parti e reso noto allo studente.

Le parti si obbligano a garantire a ogni studente la formazione prevista dal Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3.

ART. 3 – Le funzioni di tutoraggio

L'attività di formazione e orientamento per i PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente denominato "Docente Tutor interno" designato dall'istituzione scolastica e da un "Tutor aziendale" indicato dal soggetto ospitante.

Il Tutor scolastico è designato dal soggetto promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, studente e soggetto ospitante. Predisporre, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.

Il Tutor aziendale designato dall'azienda svolge funzioni di affiancamento dello studente sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

ART. 4 – Diritti e obblighi degli studenti in PCTO

Durante lo svolgimento del PCTO lo studente è tenuto a rispettare la Carta dei Doveri e dei Diritti delle studentesse e degli studenti. In particolare:

- è tenuto a svolgere le attività previste dal proprio Progetto Formativo Individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività con l'attività del datore di lavoro;
- deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.

ART. 5 – Diritti e Obblighi del docente Tutor e del Tutor aziendale

1. Il Docente tutor svolge le seguenti funzioni:
 - elabora, insieme alla tutor aziendale, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (Scuola, Azienda ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il tutor aziendale, il corretto svolgimento;
 - gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor aziendale;
 - monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso, da parte dello studente coinvolto;

- informa gli organi scolastici preposti e aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - assiste il Dirigente scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni per le attività di PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il Tutor aziendale svolge le seguenti funzioni:
- collabora con il tutor scolastico alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
 - favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - garantisce l'informazione/formazione dello studente sui potenziali rischi aziendali, sulle procedure interne, comprese le misure di prevenzione e protezione, in merito a evacuazione, antincendio, uscite di sicurezza, ecc.;
 - pianifica ed organizza le attività in base al Progetto Formativo Individuale, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Il "Tutor scolastico" ed il "Tutor aziendale" condividono i seguenti compiti:
- controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - ogni violazione da parte dello studente degli obblighi previsti dalla presente convenzione e non coerenti con il percorso formativo concordato saranno segnalati dal tutor aziendale al tutor scolastico affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

ART. 6 – Garanzie Assicurative

1. Ogni studente è assicurato da parte del soggetto promotore:
- presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dallo studente al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante ma comunque rientranti nel progetto formativo;
3. In caso di infortunio il soggetto ospitante si impegna ad avvisare tempestivamente il soggetto promotore che attiverà tutte le procedure previste dalla normativa.

ART. 7 – Misure in Materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti beneficiari di dette iniziative formative e di orientamento sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, è onere del soggetto promotore, in quanto titolare del rapporto giuridico con lo studente, erogare la formazione generale e specifica ex. Art. 37 D. Lgs. 81/08 nonché l'eventuale Sorveglianza sanitaria, ex art. 41 del D.Lgs. in parola.

ART. 8 – Durata della Convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2027. L'eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai studente/i coinvolto/i tramite comunicazione scritta e avrà effetto dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 9 – Privacy

Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, recepito con Decreto n. 101 del 10 agosto 2018, i dati forniti all'ente ospitante saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge.

Le parti sono tenute, nel corso dell'esecuzione del presente atto, all'osservanza del Regolamento 2016/679/UE, nonché di ogni altra norma in materia di tutela del trattamento di dati personali.

ARTICOLO 10 – Disposizioni temporanee Protocollo COVID-19

E' fortemente consigliata la copertura vaccinale per SARS-Cov-2,

L'Azienda Ospitante si impegna ad applicare tutti i protocolli emanati dalle autorità competenti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da

coronavirus e garantisce la salubrità dell'ambiente di lavoro. Il tutor dell'Azienda Ospitante informerà il tirocinante circa le prescrizioni previste in Azienda in applicazione dei protocolli vigenti.

L'Azienda Ospitante si riserva di non attivare tirocini in presenza o di sospenderli, sulla base delle valutazioni dalla stessa effettuate circa la sicurezza della permanenza in Azienda degli studenti ed in ogni caso di emanazione di norme di contenimento da COVID-19 che non consentano la prosecuzione delle attività.

ART. 11 - Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'Ente Promotore, ai sensi dell'art. 3, all. A Tariffa - parte 1°, del D.P.R. 26.10.72 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 131/86 con oneri a carico del richiedente.

ART. 12 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto:

Istituto Tecnico per le
Attività Sociali "Giulio Natta"
Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Carla Maria Cucinotta)

A.S.S.T. Brianza
Per delega del Direttore Generale
(Dott. Carlo Alberto Tersalvi)

Il Direttore
S.C. Affari Generali e Legali
(Dott. Mattia Longoni)